



POR FESR ABRUZZO 2007-2013



Attività VI.1.1

Interventi di riattivazione dell'attività produttiva delle Imprese (ex art. 87.2.b del Trattato)

FAQ

A cura del

Servizio Attività Internazionali

Via Salaria Antica Est, 27 -L'AQUILA

Per informazioni:

e-mail: info.porfesr@regione.abruzzo.it

tel.: 0862/364251-2-60-84

DOMANDE

1. Chi, non avendo una sede dove riprendere l'attività, ha venduto occasionalmente con gli scontrini a mano, come va considerato in riferimento al fermo attività?
2. Il fermo attività deve essere calcolato in base alla data di riattivazione nella sede originaria ovvero dalla data in cui si è trasferita, seppur temporaneamente, in altra sede?
3. In che misura l'indennizzo chiesto ai sensi dell'Ordinanza n° 3789 per la sospensione dell'attività incide sul contributo previsto nel presente Bando?
4. Nel caso di riapertura in altra sede, si è comunque obbligati a riattivare la propria attività nella sede originaria (antecedente il 06/04/2009)? Nel caso di una azienda con due unità locali al 6 aprile 2009, di cui una in zona rossa (che non può essere riaperta) e l'altra presso un centro commerciale che ha da subito riaperto, può chiedere il contributo per la sospensione dell'attività riferita a quella in zona rossa?
5. Il contributo per danni subiti dall'immobile può essere chiesto solo dal proprietario oppure anche da chi detiene lo stesso in affitto?
6. Le agevolazioni di cui al presente Bando sono estese anche a professionisti (Avvocati, Commercialisti ecc.) o solo alle Imprese?
7. La dichiarazione dei redditi 2008 deve essere stata già inviata telematicamente?
8. Come si calcola il contributo per il trasferimento in rapporto con il contributo per la sospensione dell'attività?
9. Un'Azienda pubblico-privata come va considerata ai fini della classificazione PMI?
10. Come devono essere considerate "le migliorie su beni di terzi"?
11. I criteri di valutazione C1 e C2 sono cumulativi?
12. I contributi di cui al presente Bando possono essere richiesti dalle sole Imprese ricomprese nell'Area c.d. "Cratere" ovvero anche dalle

Imprese delle zone limitrofe alla stessa che attestino la diretta conseguenza della sospensione dovuta al sisma?

13. Cosa si intende per U.L.A.? Come deve essere calcolato il Criterio di assegnazione del punteggio C1?
14. Le perizie giurate devono essere correlate da documentazione fotografica?
15. Stando alla tabella di cui all'All. 8b punto 4 (pag. 44 del BURA) come devo valutare il danno subito dalle scorte?
16. In riferimento all'Art.9 "Cumulo", in caso di rimborso parziale dei danni subiti dalle scorte (es. da parte di compagnie assicurative), tale rimborso va pregiudicare la richiesta relativa al ristoro del 20% dei danni subiti dalle stesse?
17. Nel caso di un'attività che aveva l'unità locale nella c.d. "Zona Rossa" del Comune de L'Aquila, come posso fare per determinare la data di riavvio dell'attività?
18. Cosa si intende per data di completamento dell'intervento?

RISPOSTE

1. La sospensione dell'attività, così come da allegato n° 9 punto 5, va dichiarata con perizia giurata attestante "...mancati redditi a causa dell'inattività d'impresa...". Tale contributo va parametrato al reddito 2008 (Unico 2009) proporzionalmente al periodo di fermo dell'attività.
2. La data di sospensione dell'attività deve essere calcolata dal 06/04/2009 fino alla data in cui si riprende l'attività, a prescindere dal sede in cui viene ripristinata l'attività, purchè ricompresa nell'area cratere.
3. Come espressamente previsto nell'art. 9 del Bando, il contributo concedibile, sia esso per danni o per sospensione/trasferimento, concorre alla differenza tra il danno stimato ed eventuali contributi ricevuti sia da parte di compagnie assicurative che attraverso le Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri o con qualunque altra erogazione di fondi a copertura dei medesimi danni. Pertanto il richiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il "rischio di sovracompensazione" del danno tenendo presente gli "obblighi per i beneficiari" e più precisamente quanto previsto dall'art. 10 lettera J del presente Bando.
4. Condizioni fondamentali per la concessione del contributo sono la riattivazione dell'attività d'impresa e il ripristino, almeno al 50%, delle U.L.A. (Unità Lavorative Anno); non è previsto alcun vincolo a che l'attività (o la singola unità locale) riprenda nel luogo in cui era ubicata alla data del 06/04/2009, ne tantomeno che la stessa debba obbligatoriamente tornare nell'unità locale occupata pre-sisma. E' possibile richiedere l'indennizzo per la sospensione dell'unità locale in zona rossa, proporzionalmente al reddito imputabile alla stessa, purchè l'unità interessata venga riaperta seppure in una nuova sede.
5. Il contributo per danni subiti dai beni immobili, mobili e scorte è direttamente legato ai dati risultanti dal bilancio 2008 e dalle scritture contabili in cui risulti la proprietà (o il leasing, in questo caso allegare il contratto) del bene in capo al soggetto IVA richiedente.

6. I contributi di cui al presente Bando sono estesi anche ai Professionisti (Avvocati, Commercialisti, ecc.) ed in generale a tutti i soggetti che esercitano attività economica, intendendosi con tale definizione coloro che generano ricavi dalla loro attività (es. l'Associazione/Ente che non vive di soli contributi pubblici, ma svolge anche attività che generano ricavi).
7. La presentazione della dichiarazione dei redditi 2008 (UNICO 2009) è stata prorogata al 30/06/2010, non è quindi non è obbligatorio allegare la ricevuta di presentazione. Comunque i dati reddituali, riferiti all'indennità di sospensione/trasferimento, e di conseguenza le stime sui mancati redditi, dovranno essere correlate da perizia giurata che ne attesti la veridicità.
8. Il contributo erogabile per la "sospensione" è calcolato in funzione di due variabili: il reddito 2008 (UNICO 2009) e il periodo di sospensione. I due contributi, sospensione e trasferimento, sono alternativi tra di loro; quello per il trasferimento deve essere inferiore a quello eventualmente concedibile per la sospensione. Il contributo per trasferimento è vincolato alle spese ammissibili riportate nell'art. 4. Per chiarire meglio si riporta il seguente Esempio:
 - attività con reddito dichiarato in UNICO 2009 pari a € 160.000,00;
 - sospensione dell'attività dal 06/04/09 al 05/10/09 (6 mesi), ne conseguono mancati redditi per 80.000,00 €;
 - si potrà optare per il contributo per la sospensione e avere *max* € 50.000,00 (poiché per lo stesso è fissato il massimale dall'art. 5) oppure scegliere il contributo per il trasferimento, concedibile però sulla base dei costi ammissibili, per un *max* di € 79.999,99. Il riconoscimento dei costi per fitto locali, concessi sulla base del contratto di locazione, sono commisurati limitatamente alla capienza del reddito, al periodo necessario (ove quantificabile) al ripristino della sede originaria.
9. Se il 25% o più del suo capitale sociale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o collettivo l'azienda va considerata Grande Impresa e pertanto non può chiedere il contributo per il ristoro dei danni previsto nel presente Bando. Il motivo risiede nel fatto che la proprietà pubblica può offrire a queste controllate alcuni vantaggi, in particolare di carattere finanziario, rispetto alle imprese finanziate con capitali

privati. (art. 3,4 raccomandazione Commissione 06/05/03 relativa alle MI).

10. Le "migliorie su beni di terzi" possono essere indennizzate esclusivamente se danneggiate dal sisma; per la determinazione del danno saranno applicate le stesse regole seguite per i beni mobili (si veda allegato 8b) riportati nel bilancio (libro cespiti) dell'attività.
11. I punteggi assegnati ai criteri di selezione C1 e C2 non sono cumulabili bensì alternativi l'uno con l'altro poiché, C1 è riferito alle attività che alla data del 06/04/2009 avevano dipendenti, mentre C2 è riferito alle attività che, alla stessa data, non avevano dipendenti.
12. No, i contributi possono essere richiesti solo ed esclusivamente dalle attività produttive la cui sede, legale od operativa, regolarmente censita, sia ubicata in uno dei comuni previsti dal Decreto del Commissario Delegato n° 3 del 16 aprile 2009 e ss.mm.ii.
13. Per U.L.A. (Unità Lavorative Anno) si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di U.L.A. Sono considerati dipendenti occupati gli iscritti nel libro matricola dell'azienda con l'esclusione dei lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Per maggiori chiarimenti (Decreto MAP del 18/04/2005). Il criterio C1 è il rapporto tra le U.L.A. che dovranno essere ripristinate entro 6 mesi dalla chiusura dell'intervento e quelle esistenti al 31/03/2009.
14. Non è obbligatorio che la perizia giurata sia correlata da documentazione fotografica, esiti di agibilità dell'immobile, etc.. Eventuali integrazioni e/o riferimenti a valutazioni di esito di agibilità, stime di riparazione del danno possono contribuire alla quantificazione del contributo (forfettizzato secondo quanto riportato nell'Allegato 5).
15. Per meglio chiarire il metodo di valutazione del danno subito dalle scorte e di conseguenza per determinare il contributo concedibile per lo stesso, viene riportato il seguente Esempio:
La Tabella relativa al "Danno su scorte aziendali", Allegato 8b del Bando, prevede:
 - a) Il "Valore medio dei beni in bilancio nei 24 mesi precedenti" è determinato dalla media dei valori in bilancio al 31/12/2007 e al 31/12/2008; rimanenze al 31/12/2007=120, al 31/12/2008=80; ne

scaturisce un valore medio in bilancio nei 24 mesi precedenti ($a=(120+80)/2=100$);

- b) Valore residuale pre-terremoto ($b=110$); per la valutazione si può anche tener conto della variazione delle rimanenze nel periodo 01/01/09 - 05/04/09;
- c) Valore post terremoto ($c=b-\text{valore scorte non danneggiate}=110-60=50$);
- d) Contributo per i danni subiti dalle scorte $d=c*0,20=50*0,20=10$.

16. Nel bando viene specificato (Art.4 punto c) che i danni subiti dalle scorte vengono ritenuti ammissibili per un massimo del 20% del danno complessivo subito dalle stesse. Nell'Art. 9 viene ribadito il concetto di Cumulo al fine di evitare il rischio di sovracompensazione del danno.

Esempio:

Danno subito dalle scorte	100
Danno coperto da polizze assicurative	50
Danno residuo delle scorte	50
Contributo richiedibile a valere sul presente Bando	$50 \times 0,20 = 10$

17. A prescindere dall'ubicazione dell'attività pre-sisma, sia essa nella c.d. "Zona Rossa" o meno, il riavvio dell'attività dipende solo ed esclusivamente dall'effettiva riattivazione dell'attività stessa (vedere anche risposte n° 2 e 4)

18. Per "data di completamento dell'intervento" si intende la data effettiva in cui l'attività viene effettivamente ripresa, a prescindere dal luogo (anche nuova sede) nonché da formalità di tipo amministrativo (comunicazioni, variazioni, etc.) e purché siano verificate le prescrizioni previste nell'art. 3 del Bando.